

COMUNE DI CANTELLO

Provincia di Varese

ORGANO DI REVISIONE

Dott. MASSIMILIANO RICCIARDI

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 16/2024 PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025.

Il sottoscritto Dott. Ricciardi Massimiliano, Revisore dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, per il triennio dal 20/07/2022 al 19/07/2025;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell' 08.08.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- con determinazione n. 61 del 02.03.2023 si è preso atto del nuovo sistema di classificazione professionale di cui al titolo I, Capo I del CCNL funzioni locali 16.11.2022 e dell'inquadramento nel nuovo sistema di classificazione, con effetto automatico dal 01.04.2023 del personale in servizio a tale data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al CCNL 16.11.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 19.12.2023 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2024 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA in particolare la Sezione 3 - Sottosezione 3.3 "Piano delle assunzioni 2023-2025" del PIAO 2023/2025 già precedentemente approvato e aggiornato;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15.02.2024 per l'approvazione della modifica della Sottosezione 3.3 "Piano delle assunzioni 2023-2025" del PIAO 2023/2025, con la quale la Giunta Comunale prevede:

- di procedere ad assumere nel corso dell'anno 2024 i profili professionali necessari per colmare le esigenze assunzionali che nel frattempo sono emerse, a seguito di due procedure di mobilità, un turnover e altri dipendenti in modalità part-time, senza modificare le risorse necessarie alla copertura della spesa per l'assunzione di operatori esperti già stanziati nel bilancio di previsione 2024/2026, essendo una sostituzione di personale già in servizio;
- di mantenere inalterate le altre previsioni di assunzioni del PIAO già approvato e aggiornato;

DATO ATTO che il Comune di Cantello ha rispettato, per l'anno 2022 (ultimo Rendiconto approvato), tutte le condizioni richieste dalla normativa per poter procedere ad assunzioni, ed in particolare:

- rispetto degli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio, posto che a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 802 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale, ai sensi dell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L. n. 296/2006 ("Legge finanziaria 2007"), posto che la spesa di personale a tempo indeterminato, calcolata ai sensi del sopra citato art. 1, comma 557, risulta contenuta nel limite della spesa media di personale del triennio 2011-2013, pari a € 619.767,68;
- l'assenza nel triennio 2023-2025 di situazioni di eccedenza di personale o personale in soprannumero, ai sensi dell'art. 6 comma 1, e art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità del personale, come da dichiarazioni dei Responsabili di Settore trasmessimi;

VISTO:

- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATO:

- che la modifica del PIAO 2023/2025 rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33 del D.L. 34/2019, ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- che le assunzioni previste nella modifica del PIANO 2023/2025 assicurano il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 58/2019;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15.02.2024 di modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 nella Sottosezione 3.3. "Piano delle assunzioni 2023-2025".

Li, 15 febbraio 2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Massimiliano Ricciardi





Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
16 del 22.02.2024

**OGGETTO MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO ED
AGGIORNATO CON DELIBERA DI GC. N. 111 DEL 19.12.2023**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano in videoconferenza:

Presidente	Chiara Catella	Presenti/Assenti
Vice Sindaco	MALNATI GENZIANA	Presente da remoto
Assessore	CACCIA MARCO	Presente da remoto
Assessore	MAZZAGATTI MASCIA	Presente da remoto
Assessore	BERTONI SERGIO	Presente da remoto

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale **dr.ssa Bruna Guida** .

Il Sindaco **Chiara Catella** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO ED AGGIORNATO CON DELIBERA DI GC. N. 111 DEL 19.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'8/08/2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione- PIAO 2023-2025;
- con determinazione n. 61 del 2.03.2023 si è preso atto del nuovo sistema di classificazione professionale di cui al titolo I, Capo I del CCNL funzioni locali 16 novembre 2022 e dell'inquadramento nel nuovo sistema, con effetto automatico dal 01.04.2023 del personale in servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n.12 in data 06.02.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2024/2026;
- con delibera di G.C. n. 04 del 16.01.2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2024/2026;
- VISTE le seguenti disposizioni:
 - il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
 - il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
 - il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

RICHIAMATI l'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 35, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuiscono alla Giunta la competenza regolamentare in merito all'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla definizione della dotazione organica, alle modalità di assunzione, ai requisiti di accesso e alle modalità concorsuali;

VISTI:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che testualmente recita "...al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482...";
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo cui "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6- ter. Qualora siano

individuare eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

RILEVATO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n.75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Considerate le esigenze assunzionali che nel frattempo sono emerse, al fine di garantire il buon andamento dell'Ente e la realizzazione delle attività gestionali assegnate alle singole Aree e verificate le ordinarie esigenze dei vari servizi dell'Ente, nonché l'espletamento delle incombenze di rito e la particolare carenza di personale in cui si trovano gli stessi a seguito di n. 2 procedure di mobilità, un turn over e altri dipendenti in modalità part-time;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento della precedente programmazione dei fabbisogni del personale 2023/2025, adottata con le sopra elencate deliberazioni della Giunta comunale, e contestualmente di mantenere inalterate le altre previsioni di assunzioni del PIAO già approvate, prevedendo il reclutamento degli operatori esperti già stanziati nel bilancio di previsione 2024/2026, essendo una sostituzione di personale già in servizio;

Vista la Circolare n. 17102/110/1 dell'8.06.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, in materia di assunzioni di personale;

Dato atto che questo Ente, secondo i criteri indicati nella circolare summenzionata, si trova nella fattispecie prevista per i comuni virtuosi, cioè con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, in quanto al di sotto del valore soglia del 27,20% (previsto per i Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti);

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento all'anno 2024 della Sezione 3 - Sottosezione Piano delle assunzioni 2023-2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'8.08.2023 e aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n 111 del 16.1.2024;

Dato atto che il Comune di Cantello ha rispettato, per l'anno 2023, tutte le condizioni richieste dalla normativa per poter procedere ad assunzioni, ed in particolare:

- rispetto degli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio, posto che a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 802 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- rispetto del principio di contenimento della spesa di personale, ai sensi dell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L. n. 296/2006, la spesa di personale a tempo indeterminato, calcolata ai sensi del sopra citato art. 1, comma 557 risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 attestata in € 668.871,00;
- l'insussistenza di situazioni soprannumerarie o eccedentarie di personale, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento è stato trasmesso al Revisore dei Conti, per le verifiche ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 488 in data 17.12.2020 con parere favorevole, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. di confermare che per il 2023 ed alla data attuale non sussistono situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale e che non si devono avviare le procedure per la dichiarazione di esubero;
2. di aggiornare al 2024/2026 la Sezione 3 - Sottosezione Piano delle assunzioni 2023-2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'8.08.2023 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.12.2023, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

4. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco

Chiara Catella
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale

dr.ssa Bruna Guida
con firma digitale

33.3 Piano delle assunzioni 2023/2025 – Aggiornamento 2024/2026

(Anno 2023

- *Assunzione di un operaio specializzato categoria “B3” a tempo pieno ed indeterminato per il Settore Tecnico Manutentivo (per prosecuzione assenza operaio categoria B3 settore Tecnico Manutentivo);*
- *Assunzione di un assistente sociale cat. D1 part-time e determinato, per 18 ore settimanali, finanziamento con contributi dei fondi Piano Povertà gestiti dall’ufficio Piano di Zona Comunità Montana del Piambello come da comunicazione prot. 3900 del 06/07/2022, per 12 mesi eventualmente prorogabili a 36;*
- *Eventuali assunzioni a tempo indeterminato per turn-over, sempre su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto della disciplina di legge e delle disponibilità di bilancio*
- *Eventuali assunzioni a tempo determinato, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, avvalendosi delle forme di lavoro flessibile previste dal C.C.N.L. e dalle leggi sui rapporti di lavoro e nel rispetto della normativa di legge;)*

Anno 2024:

- Assunzione tramite scorrimento graduatoria del Comune di Cantello del Concorso Pubblico di operai esperti categoria “B3” a tempo pieno ed indeterminato per il Settore Tecnico Manutentivo (per prosecuzione assenza operaio categoria B3 settore Tecnico Manutentivo), per turn-over e due procedure di mobilità nel rispetto della disciplina di legge e delle disponibilità di bilancio, le nuove assunzioni avranno come principali obiettivi il reperimento di profili destinati a colmare il gap di figure tecniche e a rinforzare il servizio Ragioneria
- Eventuali assunzioni a tempo determinato, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, avvalendosi delle forme di lavoro flessibile previste dal C.C.N.L. e dalle leggi sui rapporti di lavoro e nel rispetto della normativa di legge;

Anno 2025:

- Eventuali assunzioni a tempo indeterminato per turn-over, sempre su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto della disciplina di legge e delle disponibilità di bilancio
- Eventuali assunzioni a tempo determinato, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, avvalendosi delle forme di lavoro flessibile previste dal C.C.N.L. e dalle leggi sui rapporti di lavoro e nel rispetto della normativa di legge.

Anno 2026:

- Eventuali assunzioni a tempo indeterminato per turn-over, sempre su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto della disciplina di legge e delle disponibilità di bilancio

Per tutti gli anni si considerano autorizzate le procedure di assunzione previste, finanziate ed avviate nell'esercizio contabile precedente e non ancora portate a termine.

Per quanto concerne le limitazioni riferite al lavoro flessibile rileva la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

Il comune di Cantello, per le assunzioni flessibili (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001), provvederà con apposito atto ad effettuare specifiche integrazioni di anno in anno, oltre a quanto definito col presente Piano, in ragione della non programmabilità delle situazioni eccezionali e straordinarie, comunque conto dei limiti fissati dall'art. 1 c. 450 della Legge n. 190/2014, alla lettera a) (così come modificata dall'art. 16, comma 1-quinquies, Legge n. 160 del 2016, poi dall'art. 21 della Legge n. 96 del 2017);

La spesa complessiva per il personale prevista nel bilancio 2024/2026 è quantificata a regime, nell'anno 2023 in € 797.030,00, al netto dell'IRAP e delle componenti escluse (diritti di rogito, straordinario elettorale, incentivo uffici tecnici, ecc.) e comprensiva della spesa presunta per il Segretario Comunale, e consente il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006



**Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n.16 del 22.02.2024 , è pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line, per 15 giorni.

Pubblicata dal 05.03.2024 al 20.03.2024

Cantello, 05.03.2024

**Sottoscritto dal Responsabile della Pubblicazione
Dott. Franco Giammarino**

CON FIRMA DIGITALE



**Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ex art. 49 D.lgs n. 267/2000**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO ED
AGGIORNATO CON DELIBERA DI GC N 111 DEL 19.12.2023**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Vista la proposta n. 73 del 16.02.2024 , esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Cantello, 16.02.2024

**Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria e Tributi
Cardona Albini Mauria**

CON FIRMA DIGITALE



**Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ex art. 49 D.lgs n. 267/2000**

**Oggetto:AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO ED
AGGIORNATO CON DELIBERA DI GC N 111 DEL 19.12.2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E
TRIBUTI**

Vista la proposta n.73 del 16.02.2024 , esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Cantello,16.02.2024

Sottoscritto dal Responsabile dell'Area

CARDONA ALBINI MAURIA

CON FIRMA DIGITALE

33.3 Piano delle assunzioni 2023 — 2025

Anno 2023

- Assunzione di un operaio specializzato categoria "B3" a tempo pieno ed indeterminato per il Settore Tecnico Manutentivo (per prosecuzione assenza operaio categoria B3 settore Tecnico Manutentivo);
- Assunzione di un assistente sociale cat. D1 part-time e determinato, per 18 ore settimanali, finanziamento con contributi dei fondi Piano Povertà gestiti dall'ufficio Piano di Zona Comunità Montana del Piambello come da comunicazione prot. 3900 del 06/07/2022, per 12 mesi eventualmente prorogabili a 36;
- Eventuali assunzioni a tempo indeterminato per turn-over, sempre su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto della disciplina di legge e delle disponibilità di bilancio
- Eventuali assunzioni a tempo determinato, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, avvalendosi delle forme di lavoro flessibile previste dal C.C.N.L. e dalle leggi sui rapporti di lavoro e nel rispetto della normativa di legge;

Anno 2024:

- Assunzione tramite scorrimento graduatoria del Comune di Cantello del Concorso Pubblico di operai esperti categoria "B3" a tempo pieno ed indeterminato per il Settore Tecnico Manutentivo (per prosecuzione assenza operaio categoria B3 settore Tecnico Manutentivo), per turn-over e due procedure di mobilità nel rispetto della disciplina di legge e delle disponibilità di bilancio, le nuove assunzioni avranno come principali obiettivi il reperimento di profili destinati a colmare il gap di figure tecniche e a rinforzare il servizio Ragioneria
- Eventuali assunzioni a tempo determinato, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, avvalendosi delle forme di lavoro flessibile previste dal C.C.N.L. e dalle leggi sui rapporti di lavoro e nel rispetto della normativa di legge;

Anno 2025:

- Eventuali assunzioni a tempo indeterminato per turn-over, sempre su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto della disciplina di legge e delle disponibilità di bilancio
- Eventuali assunzioni a tempo determinato, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, avvalendosi delle forme di lavoro flessibile previste dal C.C.N.L. e dalle leggi sui rapporti di lavoro e nel rispetto della normativa di legge;

Per quanto concerne le limitazioni riferite al lavoro flessibile rileva la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.

1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

Il comune di Cantello, per le assunzioni flessibili (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001), provvederà con apposito atto ad effettuare specifiche integrazioni di anno in anno, oltre a quanto definito col presente Piano, in ragione della non programmabilità delle situazioni eccezionali e straordinarie, comunque conto dei limiti fissati dall'art. 1 c. 450 della Legge n. 190/2014, alla lettera a) (così come modificata dall'art. 16, comma 1-quinquies, Legge n. 160 del 2016, poi dall'art. 21 della Legge n. 96 del 2017);

La spesa complessiva per il personale prevista nel bilancio 2024/2026 è quantificata a regime, nell'anno 2023 in € 797.030,00, al netto dell'IRAP e delle componenti escluse (diritti di rogito, straordinario elettorale, incentivo uffici tecnici, ecc.) e comprensiva della spesa presunta per il Segretario Comunale, e consente il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006



Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
16 del 22.02.2024

**OGGETTO MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO ED
AGGIORNATO CON DELIBERA DI GC. N. 111 DEL 19.12.2023**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano in videoconferenza:

Presidente		Chiara Catella	Presenti/Assenti
Vice Sindaco		MALNATI GENZIANA	Presente da remoto
Assessore		CACCIA MARCO	Presente da remoto
Assessore		MAZZAGATTI MASCIA	Presente da remoto
Assessore		BERTONI SERGIO	Presente da remoto

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale **dr.ssa Bruna Guida** .

Il Sindaco **Chiara Catella** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO ED AGGIORNATO CON DELIBERA DI GC. N. 111 DEL 19.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'8/08/2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione- PIAO 2023-2025;
- con determinazione n. 61 del 2.03.2023 si è preso atto del nuovo sistema di classificazione professionale di cui al titolo I, Capo I del CCNL funzioni locali 16 novembre 2022 e dell'inquadramento nel nuovo sistema, con effetto automatico dal 01.04.2023 del personale in servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n.12 in data 06.02.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023-2025;
- con delibera di G.C. n. 04 del 16.01.2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- VISTE le seguenti disposizioni:
 - il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
 - il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
 - il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

RICHIAMATI l'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 35, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuiscono alla Giunta la competenza regolamentare in merito all'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla definizione della dotazione organica, alle modalità di assunzione, ai requisiti di accesso e alle modalità concorsuali;

VISTI:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che testualmente recita "...al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482...";
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo cui "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6- ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

RILEVATO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n.75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Considerate le esigenze assunzionali che nel frattempo sono emerse, al fine di garantire il buon andamento dell'Ente e la realizzazione delle attività gestionali assegnate alle singole Aree e verificate le ordinarie esigenze dei vari servizi dell'Ente, nonché l'espletamento delle incombenze di rito e la particolare carenza di personale in cui si trovano gli stessi a seguito di n. 2 procedure di mobilità, un turn over e altri dipendenti in modalità part-time;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento della precedente programmazione dei fabbisogni del personale 2023/2025, adottata con le sopra elencate deliberazioni della Giunta comunale, e contestualmente di mantenere inalterate le altre previsioni di assunzioni del PIAO già approvate, prevedendo il reclutamento degli operatori esperti già stanziati nel Bilancio di previsione 2024/2026, essendo una sostituzione di personale già in servizio

Vista la Circolare n. 17102/110/1 dell'8.06.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, in materia di assunzioni di personale;

Dato atto che questo Ente, secondo i criteri indicati nella circolare summenzionata, si trova nella fattispecie prevista per i comuni virtuosi, cioè con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, in quanto al di sotto del valore soglia del 27,20% (previsto per i Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti);

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica della Sezione 3 - Sottosezione Piano delle assunzioni 2023-2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'8.08.2023 e aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n 111 del 16.01.2024;

Dato atto che il Comune di Cantello ha rispettato, per l'anno 2023, tutte le condizioni richieste dalla normativa per poter procedere ad assunzioni, ed in particolare:

- rispetto degli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio, posto che a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 802 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- rispetto del principio di contenimento della spesa di personale, ai sensi dell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L. n. 296/2006, la spesa di personale a tempo indeterminato, calcolata ai sensi del sopra citato art. 1, comma 557 risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 attestata in € 668.871,00;
- l'insussistenza di situazioni soprannumerarie o eccedentarie di personale, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento è stato trasmesso al Revisore dei Conti, per le verifiche ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 488 in data 17.12.2020 con parere favorevole, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. di confermare che nel corso dell'anno 2023 non sussistono situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale e che non si devono avviare le procedure per la dichiarazione di esubero degli stessi;
2. di aggiornare la Sezione 3 - Sottosezione Piano delle assunzioni 2023-2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'8.08.2023 e aggiornata con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.12.2023, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.
4. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco

Chiara Catella
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale

dr.ssa Bruna Guida
con firma digitale